



## Tra Italia e Inghilterra, tra fatto e diritto

di Stefano Ceccanti\*

di prossima pubblicazione in: “*ASTRID, Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione*”

### *Premessa: la critica di Enzo Balboni*

Giacché Enzo Balboni mi chiama molto gentilmente e simpaticamente in causa nel suo contributo su “*Il potere di scioglimento del Parlamento e l’uso congiunturale de ‘la Costituzione inglese*”, mi sento in dovere di una replica, in cui colgo l’occasione per partire dalle sue stimolanti riflessioni per inserirmi in un dibattito che mi sembra, con tutta franchezza, eccessivamente condizionato da una vena di pessimismo politico soggiacente. Mi chiedo: la grande novità storica della lista unitaria, potenzialmente in grado di aprire una nuova fase politico-elettorale, non ci dovrebbe fin da oggi far preoccupare per le sorti della nostra coalizione quando essa sarà al Governo e avrà bisogno anch’essa di dispositivi atti a incentivare la coesione? Piuttosto che polemizzare per i poteri attribuiti al Premier non varrà la pena di criticare un testo per altri aspetti, dato che, com’è uscito da Palazzo Madama, esso provoca l’ingovernabilità per come risolve il problema del superamento del bicameralismo paritario ed è gravemente elusivo delle garanzie per i cittadini e dello Statuto dell’Opposizione nel maggioritario? Su quest’ultimo punto rinvio all’esercitazione *bipartisan* dell’ISLE che sta per essere pubblicata dal medesimo Istituto e sul resto ho già scritto in varie sedi. Fermo restando che quelle sono le priorità, devo una risposta a Enzo Balboni, il quale sostiene in sostanza:

- a) che il potere di scioglimento al Premier si giustifica nel contesto inglese sulla base della natura parlamentare del sistema (quindi non si giustificerebbe ove se ne fuoriuscisse), in quanto egli è il capo della maggioranza e non separato da essa;
- b) che tale natura consiste nella “nomina e nella revoca dell’esecutivo”, richiamando il ricambio Thatcher-Major;

---

\* Professore straordinario di Diritto Pubblico Comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”

- c) che lo scioglimento si motiva li “per evitare che un Parlamento egoista e autoreferenziale persegua un indirizzo contraddittorio con l’interesse generale”, facendone “uno strumento contro un Parlamento capriccioso ed instabile, insensibile alle istanze della nazione, non uno strumento per imporre a viva forza i capricci del premier” (questo è anche il punto che Balboni invia a “meditare con più attenzione” a partire da Bagehot);
- d) che in Italia sarebbe certo un obiettivo condivisibile “un cambiamento radicale del sistema delle coalizioni e dei partiti, che dovrebbero caratterizzarsi per compattezza, disciplina interna e moderazione”, ma che è inopportuno e dannoso perseguirlo con una riforma costituzionale così ampia e, comunque, rispetto allo scioglimento, sarebbe meglio lasciare tutto com’è perché non c’è un problema interpretativo (“le interpretazioni più diffuse ed attendibili” lo configurano come un atto duumvirale) e comunque da noi il Capo dello Stato non è dinastico e quindi può avere un ruolo significativo che un Re non potrebbe ricoprire.

Per ciascuno di tali punti propongo alcune osservazioni di replica seguendo il medesimo schema.

### *1. Giuridicizzare le candidature a Premier come vertice di una maggioranza è dentro il sistema parlamentare*

Non v’è dubbio che Sartori sia sempre stato convinto che la formalizzazione giuridica di candidature a Premier di per sé faccia uscire dal sistema parlamentare. Tuttavia chi lo segue su questa strada, se negli anni scorsi oltre che aver avuto responsabilità scientifico-accademiche ne ha avute anche nell’Ulivo, ha dal punto di vista dell’onestà intellettuale due sole vie: o si oppone a tale tesi o deve fare una seria autocritica. Infatti quell’idea occupa un posto del tutto centrale nelle proposte istituzionali dell’Ulivo. E’ un lungo filo rosso che:

a) parte dalla Tesi 1 del 1996 che così recitava

“Appare opportuna nel nostro Paese l’adozione di una forma di governo centrata sulla figura del Primo Ministro, investito a seguito di voto di fiducia parlamentare in coerenza con gli orientamenti dell’elettorato. A tal fine è da prevedere, sulla scheda elettorale, l’indicazione – a fianco del candidato del collegio uninominale – del partito della coalizione alla quale questi aderisce e del candidato premier da essi designato”.

b) prosegue nei lavori della Bicamerale con questa puntualissima ricostruzione del sen. Salvi, nella seduta n. 28 (antimeridiana del 28 maggio 1997) rispetto a cui non saprei fare meglio (il senatore Salvi ha con estrema correttezza istituzionale fatto autocritica rispetto alle posizioni di allora e ciò

mi rende ancor più libero di usarne le citazioni proprio perché non costituiscono una critica personale ad un cambiamento dichiarato del tutto legittimo):

“Nel sistema britannico è determinante il congiunto effetto di meccanismi elettorali e istituzionali: formalmente gli elettori in Gran Bretagna eleggono solo il deputato del loro collegio: vorrei chiedere se qualcuno di noi ritiene che vi sia un cittadino di quel paese che non ritenga di aver ‘eletto’ Tony Blair Primo Ministro. In realtà il loro voto nasce in modo indiretto ma trasparente, esplicito e chiarissimo, la scelta, l’elezione del primo ministro. Noi siamo andati oltre quella logica, proprio perché sappiamo che nelle condizioni del sistema politico italiano e del sistema costituzionale italiano occorre introdurre elementi ulteriori rispetto a quelli affidati, in Gran Bretagna, alla logica del bipartitismo e a consolidate convenzioni costituzionali. In questa bozza si propone che il nome del primo ministro sia presente nella scheda elettorale accanto al nome del candidato al collegio per l’elezione del Parlamento... Non credo che se si condivide la scelta dell’elezione contestuale tra primo ministro e la maggioranza, ci possono essere meccanismi costituzionali molto diversi da questi”;

c) viene solennemente rilanciata a fine della scorsa legislatura nell’ordine del giorno Elia approvato dal Senato il 16 gennaio 2001 in cui si manifesta la preferenza per

“una forma di governo ed una legge elettorale che facciano emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l’indicazione del Presidente del Consiglio, in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza”.

Perché questa lunga coerenza 1996-2001, così solennemente ribadita?

Esattamente per il motivo ora richiamato nell’ordine del giorno del sen. Elia (che era stato del resto uno degli autori della Tesi 1 dell’Ulivo, anche se come il senatore Salvi ha fatto autocritica rispetto alle posizioni di allora): prendendo atto della dinamica di fatto delle grandi democrazie parlamentari a risolvere in sede elettorale la *premiership* per la legislatura, le elezioni del 1994 rivelarono l’anomalo uso “presidenzialistico” della mera indicazione di fatto. Berlusconi si presentò come candidato in pectore di due diverse coalizioni territoriali (Fi-Lega al nord, Fi-An a Sud): l’idea di giuridicizzare le candidature nasceva nell’Ulivo proprio in polemica con quella scelta di Berlusconi, con l’intento di vincolare più puntualmente a maggioranze identiche sul territorio, di incorporare la scelta del leader dentro quella della maggioranza.

Un’evoluzione, segnale per inciso, che altrove non è rimasta solo un elemento di fatto, ma che, dove vi sono stati problemi, è stata anche giuridicizzata per evitare intromissioni politiche del ruolo del capo dello Stato: l’art. 37 della Costituzione greca, applicato pochi giorni fa, ha portato alla nomina automatica del leader del partito di Nuova Democrazia con una disposizione che palesemente verbalizza l’evoluzione inglese: “E’ nominato Primo Ministro il capo del partito che

alla Camera dispone della maggioranza assoluta dei seggi”; anche nei casi in cui non vi sia tale maggioranza la sequenza degli incarichi è rigidamente precostituita per non lasciare alcun margine al capo di Stato (che, segnalo a Balboni in riferimento alla sua osservazione sui Re, non è monarchico, ma repubblicano; il diritto comparato negli ultimi anni presenta un trend inequivoco alla compressione dei poteri politici dei Capi di Stato, monarchici ma anche repubblicani, buone ultime Finlandia e Romania, con la sola importante eccezione super-presidenziale della Francia).

L’argomento che tende a escludere il potere di scioglimento perché si sarebbe in presenza di una figura non primoministeriale è perciò, a mio avviso, infondato sulla base delle motivazioni che l’Ulivo ha utilizzato convincentemente in passato e che continuano a convincere almeno me.

## *2. L’Inghilterra e la natura del sistema parlamentare in trasformazione*

Quanto all’elezione solo parlamentare del Governo, in realtà, almeno fino dall’epoca di Disraeli e di Gladstone, il voto dato ai candidati nei collegi uninominali è, in realtà, 'trainato' dalla fiducia che gli elettori ripongono nel leader del partito: la ricostruzione del sen. Salvi alla Bicamerale è solidamente supportabile da vari rinvii bibliografici (per tutti J. P. Mackintosh, *The British Cabinet*, London, 1970, p. 309, ss.). Quella che all’epoca di Bagehot era ancora un’evoluzione non del tutto compiuta, si perfeziona con la riforma elettorale del 1884 e poi con il suffragio universale del 1918, connette in modo stringente la investitura popolare diretta del primo ministro col suo primato all’interno del Cabinet, che si riversa anche nell’evoluzione dello scioglimento: nel 1834 l’iniziativa era slittata dalla Corona al Cabinet, anche se competeva al sovrano il controllo, anche di merito politico, sulle motivazioni date dal governo sulla fine anticipata della legislatura.

Dopo la riforma elettorale del 1884, do la parola, sia pure per una breve sintesi, alla ricostruzione puntuale di Stefano Merlini nel suo intervento sinora dattiloscritto (che meriterebbe di essere letto per intero) *Il modello di Westminster e la sua applicabilità in Italia* al Convegno del 13 marzo 2003 coopromosso dalle Fondazioni “Magna Carta” e “Italianieuropei”:

“Il cabinet riuscì ad imporre il principio della sua totale responsabilità politica in relazione all’iniziativa dello scioglimento anticipato, relegando il controllo della corona alla pura legittimità... Lo stabilizzarsi del bipartitismo, dagli Anni '80 dell'ottocento condusse, infine, la titolarità del potere nelle mani del primo ministro: in base ad una procedura che si basò, prima, su una preventiva consultazione del cabinet (Disraeli, 1880; Gladstone, 1885), poi, grazie ad un precedente stabilito da Balfour nel 1905, sull’affermazione della piena libertà del primo ministro di coinvolgere o meno il cabinet nella decisione di scioglimento anticipato... La consapevolezza dell’importanza di questa

trasformazione epocale della forma di governo fu tale da far ritenere opportuno un dibattito parlamentare dedicato allo scioglimento anticipato ed al ruolo del *Prime Minister* nell'uso di quel potere. Il dibattito si svolse, su iniziativa di Lloyd George, alla *House of Commons* nel novembre del 1918, in previsione dello scioglimento anticipato che si realizzò, poi, effettivamente in quell'anno. La discussione parlamentare si concluse con il generale riconoscimento che: "*the responsibility of a dissolution rest with the Prime Minister*". Dopodiché, "no dissolution since 1918 has been brought before the Cabinet, and all Prime Minister since Mr. Lloyd George have assumed a right to give advise" (così, Ivor Jennings, *Cabinet Government*, London, 1980, p. 419). Sulla base di questi precedenti, i cui presupposti politico-costituzionali sono stati, poi, rafforzati dagli sviluppi del suffragio universale e della leadership di partito, si può con sicurezza affermare che nel modello di Westminster il titolare sostanziale del potere di scioglimento è il primo ministro e la corona, così come non può esercitare un'iniziativa in positivo a favore dello scioglimento, così non può neppure opporsi allo scioglimento di un primo ministro in carica, anche se egli sia stato colpito da un voto di sfiducia. La sola ipotesi, dunque, nella quale manca al primo ministro il potere di sciogliere anticipatamente i *Commons* è quella che si realizza quando egli abbia perduto non il consenso della maggioranza parlamentare, ma l'appoggio del suo partito: del partito, cioè, che lo ha condotto alla vittoria nelle precedenti elezioni. Se il *government party* decide di cambiare leadership, il primo ministro non è più in grado di ripresentarsi come candidato primo ministro nella successiva campagna elettorale. Egli non può più esercitare, perciò, una sua responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale e non gli rimane che dimettersi. In questo caso, tuttavia, il potere di chiedere uno scioglimento anticipato passerà a quel suo successore al quale il *government party* assicurerà una leadership politica ed elettorale. Occorre notare, però, che una situazione come quella appena descritta è, di regola, eccezionale nel modello di Westminster. Dal secondo dopoguerra i casi di primi ministri che sono stati indotti a dimettersi per avere perso la fiducia del proprio partito sono stati appena quattro: in media uno ogni tre/quattro legislature. La ragione per la quale i primi ministri inglesi riescono normalmente ad esercitare una vera leadership politica e costituzionale che li pone al riparo dalle 'congiure di palazzo' che possono provenire sia dal proprio partito che dalla maggioranza parlamentare è, del resto, come ho già detto, molto semplice e consiste nella loro investitura politica diretta da parte del popolo sovrano. La rimozione del primo ministro è, dunque, possibile ma il partito che la compie si trova nella difficile situazione di dover giustificare di fronte al corpo elettorale i motivi che lo hanno indotto a cancellare le ragioni di quel 'patto' che era stato sottoscritto in precedenza fra partito, primo ministro e corpo elettorale. Il che spiega l'eccezionalità delle revoche del primo ministro da parte del

*government party* e le gravi difficoltà politiche nella quali si sono normalmente trovati i partiti di governo che hanno proceduto a tali sostituzioni.”

In estrema sintesi, quindi, la derivazione *prima* elettorale e *poi* parlamentare del Governo è un dato *giuridico* ineliminabile del sistema inglese e la revocabilità del Governo in epoca moderna sfocia o in elezioni quando vi sia un Governo di minoranza con un appoggio esterno che viene ritirato (sono i due casi di sfiducia: 1924 e 1979) o in una rarissima sostituzione di vertice che assume in realtà i contorni di una sostituzione del candidato alle future elezioni politiche.

Come scrive puntualmente Philippe Lauvaux nel suo *Les grandes démocraties contemporaines*, rilevando che proprio il giorno prima delle dimissioni la Camera aveva respinto una mozione di sfiducia laburista e che tale dato evidenzia che la sostituzione “non può essere confusa con un atto normale di controllo parlamentare” (Paris, 1998, p. 484, ma una nuova edizione di questo manuale francese sulle forme di governo, giustamente fortunato, che cita anche vari casi in cui il deterrente dello scioglimento è stato usato, soprattutto dal Labour, per ricondurre a disciplina correnti minoritarie del partito di maggioranza in situazioni numeriche risicate, uscirà a maggio).

Quel tipo di sostituzione Thatcher-Major non è del resto impedito dalla cosiddetta “norma antiribaltone”, certo criticabile, che però l’attuale testo ha comunque ripreso dalla bozza Amato.

Scrive quest’ultima:

“Vi sarà lo scioglimento, a meno che una mozione costruttiva votata dalla maggioranza iniziale, comunque autosufficiente anche se integrata o eventualmente ridotta, non proponga un diverso candidato”.

Recita analogamente il progetto:

“Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo Ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro”.

### *3. Le motivazioni dello scioglimento: con Bagehot un même combat*

Dall’Inghilterra, attraverso Bagehot e oltre, per non dare una lettura storica e statica della forma di governo parlamentare, siamo così ricondotti altrove. A me sembra del tutto evidente che in una situazione molto più sfrangiata del sistema dei partiti chi si trovi a scrivere delle norme costituzionali, senza arrivare ad alcune rigidità eccessive del testo in discussione alla Camera (come

l'automatismo sfiducia-scioglimento e la somma in un medesimo istituto di voto bloccato e questione di fiducia) che possono e debbono essere criticati anche utilizzando i riferimenti comparatistici.

Pertanto quando Balboni invita a meditare sul fatto che lo scioglimento in Inghilterra è concepito “per evitare che un Parlamento egoista e autoreferenziale persegua un indirizzo contraddittorio con l'interesse generale”, come “uno strumento contro un Parlamento capriccioso ed instabile, insensibile alle istanze della nazione, non uno strumento per imporre a viva forza i capricci del premier”, in realtà non dice nulla di diverso. Dentro un modello che prevede l'elezione dei deputati che a loro volta sono collegati, designano un Premier, e non n'elezione diretta e separata di quest'ultimo, non vedo perché dovremmo muoverci in modo dissonante da coloro che hanno affrontato con maggiore rigore queste norme. Sia la Svezia che la Spagna si immaginavano come ipotesi non eccezionali Governi di coalizione o comunque “di minoranza” coi delicati problemi di fibrillazione pluripartitica, quelli che conducono alle contraddizioni con l'interesse generale di cui parla Balboni. Quando allora la Svezia prevede che il Governo anche sfiduciato possa condurre ad elezioni anticipate, si immagina un deterrente contro il partito minoritario che voglia ritirare l'appoggio esterno: il Governo, ma più esattamente il Premier giacché egli ha sempre il potere di modificarne la composizione col pieno potere di revoca e pertanto i due poteri vanno letti in combinato disposto (entrambi normati nel Capitolo VI). Quando la Spagna prevede che il Presidente del Governo (art. 115) prevede, esattamente come nel progetto e nel testo dell'Ulivo alla Bicamerale, “sotto la sua esclusiva responsabilità” il ricorso allo scioglimento, anche giocando d'anticipo rispetto ad una mozione di sfiducia, immagina che il Premier di un Governo di minoranza, di fronte ad appoggi esterni troppo condizionanti, possa minacciare il ricorso alle urne per chiedere una maggioranza assoluta. Mauro Volpi segnala che vi è l'importante vincolo di una “previa deliberazione del Consiglio dei ministri”: può trattarsi di un equilibrato vincolo procedurale, ma esso non vincola minimamente la sostanza della decisione: il Presidente del Governo potrebbe ben procedere allo scioglimento anche in presenza di una deliberazione collegiale negativa come si può evincere non solo dalla dottrina spagnola e italiana (per tutti M. Olivetti, *Nuovi statuti e forma di governo delle regioni*, Bologna, 2002, p. 329), ma anche dall'ultimo decreto pubblicato il 20 gennaio scorso sul Bollettino Ufficiale che ci parla dell'avvenuta previa deliberazione senza minimamente indicarne l'esito.

Stante le condizioni attuali del nostro sistema dei partiti possiamo davvero pensare, andando a modificare le norme sulla forma di governo, di adottare norme molto più elastiche di quelle adottate in sistemi a minore frammentazione? I riferimenti di diritto comparato non ci servono a clonare rigidamente modelli o norme, a effettuare quindi clonazioni riproduttive o terapeutiche, ma ci

servono a rinvenire dei criteri di valutazione e tra di essi c'è quello di consentirsi un grado di flessibilità compatibile col grado di frammentazione del sistema dei partiti. Se quest'ultimo è alto, privarsi, almeno per un periodo ragionevole di tempo, di un efficace deterrente significa, volenti o nolenti, ricadere in quella contraddizione tra assemblearismo e interesse generale richiamata da Bagehot che tutti dovrebbero forse meditare. Ho la sensazione che con Bagehot ci sia un *même combat*, come si sarebbe detto qualche anno fa.

#### *4. In Italia: le riforme costituzionali sono un mito?*

Enzo Balboni si ferma poi sulla soglia dei mutamenti necessari perché vede i difetti dell'attuale sistema partitico, ma teme concentrazioni eccessive di potere, con lo sguardo forse troppo fisso, come altri, sul conflitto di interessi dell'attuale Premier, che tuttavia, mi si consenta un intermezzo meno paludato, nonostante le sue dichiarazioni in senso opposto che forse hanno fatto proseliti in questo periodo di revival magico-sacral-gibsoniano, non è immortale. E a una coalizione tenuta insieme in maniera anomala anche dal conflitto di interessi bisognerà pur contrapporre qualche equivalente funzionale fisiologico, qualche meccanismo di razionalizzazione che punisca chi apre le crisi. Balboni evoca il sistema elettorale, ma sappiamo che se mai modifiche ci saranno, ciò accadrà per novità ad uso partigiano più che sistemico. Ed è dubbio che le sole riforme elettorali siano risolutive: basti pensare alla *loi scélérate française del 1951*, a premio di maggioranza, che non risolvendo i problemi della leadership non assicurava minimamente la stabilità del Governo. E' però arduo sostenere che l'assenza di riforme o comunque il varo di micro-interventi che eludano il nodo strutturale dello scioglimento possano risolvere le tensioni che su tale potere si sono manifestati sin da quello di fine 1993 e che sempre il sen. Salvi aveva con estrema lucidità individuato alla Bicamerale in tre passaggi esemplari dal punto di vista sia scientifico-dottrinario sia politico:

“In Italia abbiamo un vuoto normativo in questo campo. La formula costituzionale non detta criteri e contenuti per l'esercizio del potere presidenziale. Per questo, forse, questa discussione colpisce nel nostro paese, soprattutto per chi nutre una legittima attenzione e sensibilità alle prerogative del parlamento, perché la materia sinora non è stata in realtà normata; anzi, fino a pochissimi anni or sono, la decisione era affidata al sistema dei partiti, nella Costituzione materiale.

(seduta n. 28);

“Noi dobbiamo colmare una falla costituzionale che si è aperta in Italia a questo riguardo. Si bene che non dobbiamo scrivere la Costituzione sull'onda dello shock del ribaltone, e tuttavia

nell'inverno 1994-1995 abbiamo attraversato una drammatica crisi in cui non soltanto le forze politiche e parlamentari, ma gli italiani erano divisi su ciò che fosse giusto fare. Noi non abbiamo normato in Costituzione il potere di scioglimento.... Non credo si possa ritenere che in tutto il resto del mondo dove questi meccanismi sono previsti ci sia una situazione di anomalia politica, istituzionale, costituzionale e democratica”.

(seduta n. 29)

“Come prevede il primo comma dell’art. 3, il primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, ma sotto la sua esclusiva responsabilità può sciogliere il Parlamento. A fronte della richiesta, e una volta acquisito il parere del Consiglio dei ministri, il decreto di scioglimento è un atto dovuto. Ricordavo all’inizio che si tratta di una soluzione che non credo debba suscitare eccessivi dubbi e preoccupazioni dal punto di vista della tenuta democratica del sistema. Non riprenderò le ragioni già indicate in precedenza: mi limiterò ad osservare che, come forse l’esperienza francese dimostrerà domenica prossima, quando qualcuno scioglie il Parlamento, non è che poi assume i pieni poteri e rinchiude i parlamentari in uno stadio di calcio: la parola viene data al popolo sovrano, e potrebbe verificarsi che, se la scelta non è ben calibrata, quello stesso popolo sovrano si formi anche un’idea ed esprima un giudizio sulla scelta stessa dello scioglimento e voti di conseguenza”.

(seduta n. 28).

Resto convinto che quell’impostazione resti giusta nei suoi contenuti essenziali e che un’opposizione agli eccessi di rigidità presenti nel testo sia molto più feconda se non la travolge nei suoi punti essenziali, se si fa condizionare eccessivamente alla Passione e morte (le scorse elezioni, *si parva licet..*) senza tener conto della Resurrezione possibile. Il punto, per scendere ai nostri più umili problemi e riconnetterci all’Inghilterra, resta quello evidenziato dalla sinistra democratica francese nel volume collettaneo del 1961 del Club Jean Moulin su *Lo Stato e il cittadino*: non avendo noi i partiti inglesi se vogliamo il bipolarismo strutturato dobbiamo puntare sulla figura unificante del Premier e sui suoi poteri (da ben bilanciare con garanzie per i cittadini e Statuto dell’Opposizione). Altrimenti si abbia la chiarezza di dire, come pure alcuni fanno in questo dibattito, pur essendo in minoranza, che si vuole regredire dal bipolarismo. Ma allora scomparirebbe tra l’altro anche l’Ulivo, la ragione sociale del ritrovarsi di tanti di noi in modo nuovo e del trovarsi per la prima volta di tanti cittadini che vorrebbero conoscere un Governo di legislatura del centrosinistra, con la capacità tipica favorita dalla durata di segnare un passaggio decisivo nella storia del nostro Paese.

